

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2135 del 04/05/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - BUZZI UNICEM SPA CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI CEMENTO, CALCE E LEGANTI IDRAULICI SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SILVANO RUBBOLI N. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2206 del 03/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - BUZZI UNICEM SPA CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) – MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI CEMENTO, CALCE E LEGANTI IDRAULICI SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SILVANO RUBBOLI N. 10.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 1816 del 13/06/2016 e smi, la Ditta Buzzi Unicem Spa (P.IVA 01772030068) con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, a svolgere nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10, attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici, fino alla data del 30/05/2026;
- per l'esercizio dell'attività sopracitata, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale n. 1816/2016 e smi, contenuti negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo. In particolare:
 - ✓ l'Allegato A riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 - ✓ l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - ✓ l'Allegato C al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;

VISTA l'istanza presentata dalla Buzzi Unicem Spa, con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6 e acquisita da questa Struttura Arpae con PGRA 15440 del 21/11/2017, relativa alla modifica dell'autorizzazione n. 1816 del 13/06/2016 e smi rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici (Pratica Sinadoc 32272/2017);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica Arpae n. 32272/2017 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare Parte IV, Titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i., Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi;
 - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
 - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005;
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare Parte V, Titolo I, recante norme in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività;
 - *DGR n. 2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
 - Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- la Società Buzzi Unicem Spa è attualmente autorizzata a svolgere, relativamente alla matrice rifiuti, l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, nella fattispecie "Ceneri leggere da carbone" – EER 10 01 02, come disposto con Autorizzazione Unica di cui al provvedimento n. 1816 del 13/06/2018 e smi, attività descritta all'Allegato A), parte integrante dell'autorizzazione stessa, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti fissato in 55.000 tonnellate e con capacità massima istantanea di stoccaggio fissata in complessive 5.100 tonnellate;
 - la modifica dell'autorizzazione richiesta è relativa all'aumento della potenzialità dell'attività di messa in riserva R13 della tipologia di rifiuti di cui al Codice EER 10 01 02, in particolare si richiede di passare dalle attuali 5.100 tonnellate autorizzate di capacità massima istantanea di stoccaggio a 16.240 tonnellate e di passare dalle attuali 55.000 tonnellate annue autorizzate a 80.000 tonnellate annue;
 - l'aumento della capacità massima istantanea di stoccaggio implica, per lo stoccaggio delle ceneri, l'utilizzo delle n. 4 vasche e dei n. 4 silos presenti in impianto;
 - con la modifica sopracitata la Società Buzzi Unicem Spa richiede inoltre la possibilità di poter utilizzare, le vasche e i silos di che trattasi anche per lo stoccaggio di materiale e precisamente altri prodotti per l'edilizia, quali leganti idraulici, premiscelati, senza effettuare operazioni di miscelazione fra rifiuti e materiali e previa pulizia delle vasche stesse;
 - l'istanza di modifica dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui questa Struttura Arpae ha provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota PGRA 15688 del 28/11/2017;
 - in data 18/01/2018, in seguito a sopralluogo effettuato da personale del Servizio Territoriale ARPAE, presso l'impianto di Via Silvano Rubboli n. 10 – Ravenna, ai fini del rilascio della relazione tecnica istruttoria per l'emissione del conseguente provvedimento di modifica dell'autorizzazione, si è resa necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, nella fattispecie una procedura di dettaglio sulle modalità di pulizia delle strutture adibite allo stoccaggio delle ceneri prima di effettuare lo stoccaggio dei prodotti per l'edilizia (documentazione integrativa richiesta alla Società Buzzi Unicem Spa con nota PGRA 3088 del 07/03/2018 con contestuale sospensione dei termini del procedimento);
 - in data 27/03/2018 (PGRA 3983/2018) la Società Buzzi ha presentato, a riscontro della richiesta di documentazione integrativa la "Procedura operativa PO CO07_RAV (Rev. n. 7.1 del 08/03/2018)", relativa alle modalità di gestione dei cambi di materiale; la presentazione di tale documentazione riavvia i termini del procedimento;
 - in data 10/04/2018 (PGRA 4593/2018), ai fini dell'emissione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione n. 1816 del 13/06/2016 e smi, è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale Arpae Ravenna;
 - si ritiene, pertanto, che sussistono gli elementi per procedere al rilascio, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs n. 152/2006 e smi della modifica dell'autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO che in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR - approvato con Deliberazione n. 67 del 03/05/2016, pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) l'area di interesse risulta come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTA altresì la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che la Ditta Buzzi Unicem Spa risulta già iscritta nell'apposito elenco delle

imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 e sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 16.240 tonn
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 16.240 tonn x 140,00 €/t = € 2.273.600,00

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio della modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione in caso di richiesta di integrazione ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi per cui iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte del soggetto richiedente;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. Di modificare l'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 1816 del 13/06/2016 e smi, rilasciata alla Buzzi Unicem Spa (P.IVA 01772030068), con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, relativamente all'attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici, svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via S. Rubboli n. 10, come di seguito riportato e fatti salvi i diritti di terzi;
2. Per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente modifica dell'autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 - l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - l'Allegato C al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
3. Di confermare il termine di validità dell'autorizzazione al 30.05.2026. L'autorizzazione è rinnovabile; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.

4. Di stabilire che per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (messa in riserva R13), il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di modifica, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare fino all'importo di **€ 2.273.600,00**, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto. Fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria da parte di questa Sac, le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nel precedente provvedimento autorizzativo n. 1816 del 13/06/2016 e smi;

La garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

5. Presso la sede operativa della Società, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
6. Di dare atto che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale:
- ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13),
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI.

1. L'area su cui viene svolta attività di gestione rifiuti è sita in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 6. Presso l'area vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, finalizzate alla produzione di conglomerati cementizi.
2. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è autorizzata la messa in riserva (R13) sono esclusivamente i seguenti:

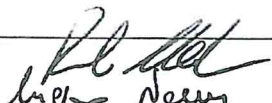
Codice EER	Descrizione rifiuti
10 01 02	Ceneri leggere da carbone

3. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) dei rifiuti nell'impianto è fissata complessivamente in 16.240 tonnellate. La potenzialità annua dell'impianto è fissata in complessive 80.000 tonnellate.
4. Per un periodo di dodici mesi dall'inizio dell'attività di recupero rifiuti (R13) la Società, ai fini del rispetto delle caratteristiche chimiche previste al punto 13.1.2 del DM 05/02/98, dei rifiuti ritirati, dovrà produrre una caratterizzazione di tutti i lotti in ingresso all'attività di R13.
5. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto.
6. Le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto sono esplicitate nella Procedura Operativa "PO CO07_RAV (Rev. n. 7.1 del 08/03/2018), che si allega quale parte integrante della presente autorizzazione.
7. Il cambio di destinazione delle vasche da prodotto a rifiuto o viceversa dovrà essere comunicato ad Arpa SAC Ravenna e al Servizio Territoriale di Ravenna.
8. La ditta dovrà valutare le eventuali possibili esposizioni del personale anche nelle fasi di movimentazione/inserimento nonché stoccaggio dei rifiuti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto all'Allegato 5 del DM 05.02.98 "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi".
10. I rifiuti messi in riserva (R13) dovranno essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
11. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare presso l'impianto copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero analoghe schede SISTRI.

	TITOLO: GESTIONE DEI MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO	Procedura Operativa PO CO07_RAV
		Data Emissione: 01/02/2016

INDICE

1	SCOPO	2
2	RIFERIMENTI	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4	MODALITÀ OPERATIVE	3
	4.1 FORNITURA ORDINARIA	3
	4.2 GESTIONE DEI CAMBI MATERIALE ALL' INTERNO DELLE VASCHE	4
5	ARCHIVIAZIONE	5

Emessa da: 	Rev. N° 7.1	DATA
Approvata da: 		08/03/2018
Controllata da:		PAG. 1 di 5

	TITOLO: GESTIONE DEI MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO	Procedura Operativa PO CO07_RAV
		Data Emissione: 15/01/2003

1 SCOPO

La presente procedura lo scopo di illustrare le modalità operative e le responsabilità per il controllo, l'accettazione, l'eventuale messa in riserva, la movimentazione come materia dei rifiuti provenienti da produttori esterni ed avviati ad attività di recupero all'interno di altre Unità Produttive.

2 RIFERIMENTI

- *Normativa vigente (Registro delle Disposizioni Normative e dei Regolamenti – RIFIUTI RECUPERATI)*
- *Procedura Aziendale "AP – Approvvigionamento Materiali e Combustibili"*

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura, congiuntamente alla procedura aziendale "AP – Approvvigionamento Materiali e Combustibili", si applica a tutte le attività di controllo, accettazione, messa in riserva e movimentazione di rifiuti destinati al recupero di materia presso altre Unità Produttive. In particolare il terminale di Ravenna risulta autorizzato alla Messa in Riserva R13 di ceneri volanti.

REV. N° 7.1	DATA 08/03/2018	PAG. 2 di 5
-------------	-----------------	-------------

	TITOLO: GESTIONE DEI MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO	Procedura Operativa PO C007_RAV
		Data Emissione: 15/01/2003

4 MODALITÀ OPERATIVE

Le attività propedeutiche al conferimento in cemenreria dei rifiuti destinati al recupero sono descritte nella procedura aziendale "AP – Approvvigionamento Materiali e Combustibili".

4.1 Fornitura Ordinaria

4.1.1 Quantitativi autorizzati

Il terminale di Ravenna risulta autorizzato alla messa in riserva di 55.000 t di Ceneri Volanti

4.1.2 Richiesta di fornitura

DLA, in collaborazione con il Responsabile di Produzione degli stabilimenti che utilizzeranno il rifiuto in questione e sentito il Capo Deposito in merito alla capacità residua, organizza il trasporto tramite nave.

Prima dell'arrivo della nave è necessario avere a disposizione analisi aggiornata, almeno biennalmente, effettuata a cura del fornitore.

4.1.3 Controllo ed accettazione del carico

Contestualmente all'arrivo del rifiuto il Capo Deposito verifica:

- 1. la presenza del formulario di identificazione dei rifiuti e di altri documenti di accompagnamento previsti dal contratto di fornitura (analisi chimico-fisica, ed altro);*
- 2. la rispondenza del formulario ai requisiti prescritti dalla Normativa vigente;*
- 3. la corretta compilazione formale del formulario di identificazione;*

In caso di difformità rilevate durante il controllo della documentazione, il Capo Deposito concorda la risoluzione documentale del problema con il fornitore.

Se nulla osta autorizza lo scarico del rifiuto.

Alla conclusione delle operazioni, il Capo Deposito completa il formulario identificativo e le registrazioni del carico, entro 48 h.

Non essendo possibile effettuare la pesata del materiale ricevuto, fa fede il peso dichiarato in partenza.

REV. N° 7.1	DATA 08/03/2018	PAG. 3 di 5
-------------	-----------------	-------------

	TITOLO: GESTIONE DEI MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO	Procedura Operativa PO CO07_RAV
		Data Emissione: 15/01/2003

4.1.4 Controllo delle operazioni di stoccaggio

Il Capo Deposito verifica che:

- 1. le manipolazioni avvengano tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e di quanto riportato nella comunicazione effettuata all'Ente Competente ai sensi della Normativa vigente e/o specifiche autorizzazioni.*
- 2. lo stoccaggio del rifiuto avvenga nelle aree appositamente identificate, nei tempi e nelle modalità riportate nella comunicazione effettuata all'Ente Competente ai sensi della Normativa vigente e/o specifiche autorizzazioni. Inoltre verifica che lo stoccaggio sia idoneo in relazione al massimo quantitativo stoccabile e alla compatibilità con le sostanze stoccate.*
- 3. il rifiuto sia destinato alle attività di recupero riportate nella comunicazione effettuata all'Ente Competente ai sensi della Normativa vigente e/o specifiche autorizzazioni.*

4.1.5 Gestione della documentazione e delle autorizzazioni

Il Responsabile EAS archivia e gestisce la documentazione autorizzativa su MODUS, provvedendo a rinnovare le autorizzazioni e a inoltrare le eventuali comunicazioni agli Enti Competenti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Responsabile EAS, in collaborazione con DLA, si occupa della verifica delle analisi chimico-fisiche del produttore, in funzione della data di scadenza.

Il Servizio EAS Centrale si occuperà dell'aggiornamento su MODUS – Reach – Sostanze chimiche delle ultime analisi fornite dal produttore.

4.2 Gestione dei cambi materiale all' interno delle vasche

Ogni vasca è dotata di idonea cartellonistica che individua i materiali stoccati all'interno.

Per evitare la commistione di materiali non compatibili, il Responsabile EAS, a far data dal rilascio dell'Autorizzazione al recupero dei rifiuti, compila il registro (r_SOSMAT_rav) indicando per ognuna delle 4 vasche individuate nella planimetria allegata alla presente procedura il materiale stoccato, nonché la data di inizio stoccaggio.

Nell' eventualità di cambio materiale stoccato all'interno delle vasche, prima della sostituzione del materiale il Capo Deposito organizza, insieme al personale in assistenza, una accurata pulizia della vasca specifica tramite attrezzature manuali e/o aspiratori industriali accedendo all'interno tramite la portina posta lateralmente ad ogni vasca.

Per garantire il lavoro in sicurezza, essendo l'accesso alle vasche disagiata, le operazioni sono effettuate secondo quanto disposto per lavori in luoghi confinati a basso rischio con presenza costante di personale all'esterno della vasca.

Con l'ausilio di attrezzature manuali è necessario convogliare il materiale presente sui bordi e gli angoli della vasca nel punto di scarico e successivamente, con l'ausilio di aspiratore industriale effettuare la rimozione. Il materiale recuperato viene scaricato all'interno dello specifico silo per mezzo dell'elevatore.

REV. N° 7.1	DATA 08/03/2018	PAG. 4 di 5
-------------	-----------------	-------------

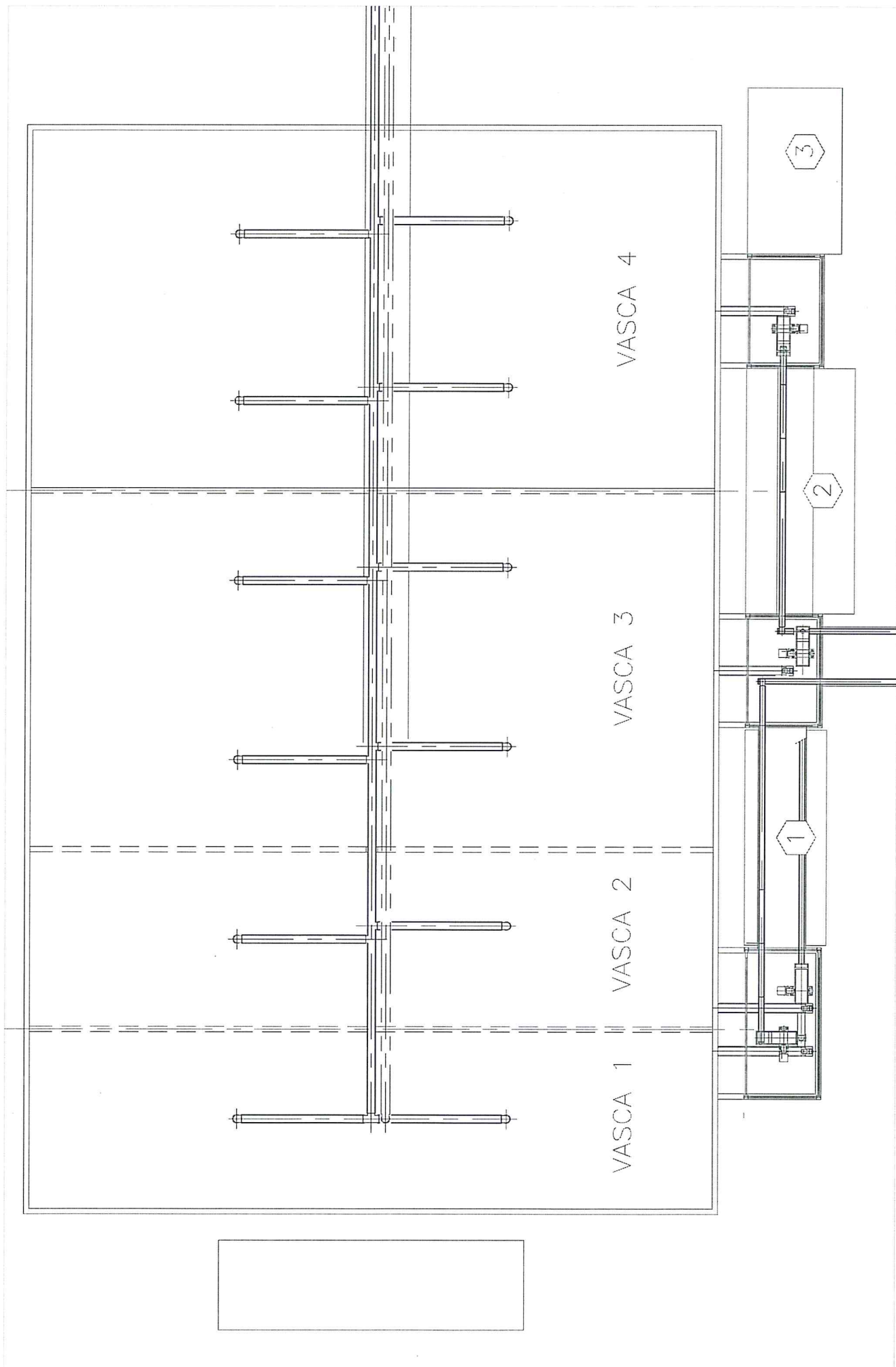
	TITOLO: GESTIONE DEI MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO	Procedura Operativa PO CO07_RAV
		Data Emissione: 15/01/2003

Il Capo Deposito, accertato lo stato di pulizia, compila sul Registro Sostituzione Materiale Vasche la data di fine stoccaggio del materiale appena rimosso e l'indicazione del nuovo materiale che si andrà a stoccare.

Una volta firmato il modulo inizia per la stessa vasca una nuova riga con le indicazioni riportate al presente paragrafo.

5 ARCHIVIAZIONE

TITOLO	SIGLA	CONSERVAZIONE		
		RESPONSABILE	LUOGO	TEMPO
Rapporto analisi campione rifiuto		Responsabile EAS	MODUS	2 anni
Formulario identificativo dei rifiuti		Capo Deposito	Ufficio	5 anni
Registro di Carico e Scarico dei rifiuti		Capo Deposito	Ufficio	5 anni
MUD		Responsabile EAS	MODUS	5 anni
Registro Sostituzione Materiale Vasche	r_SOSMAT_rav	Capo Deposito	Ufficio	5 anni
Planimetria deposito		Responsabile EAS	MODUS	





REGISTRO SOSTITUZIONE MATERIALE VASCHE

SIGLA

r_SOSMAT_rav

VASCA	MATERIALE PRESENTE	DATA INIZIO	DATA FINE	NUOVO MATERIALE STOCCATO	FIRMA ESECUZIONE PULIZIA	NOTE

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

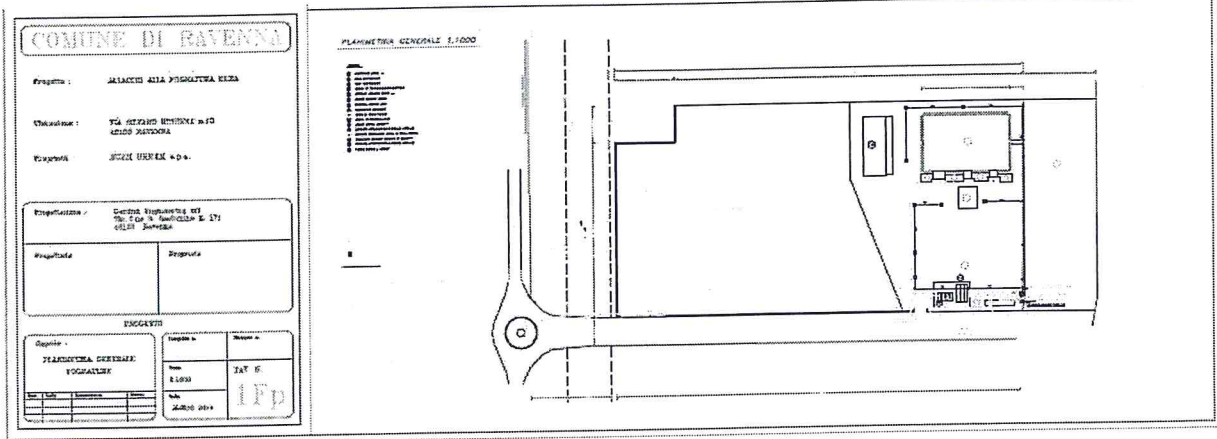
- a) La Società svolge attività di produzione e commercio di cemento, calce, leganti idraulici. Dall'attività di che trattasi si originano acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali. Il recapito dello scarico avviene in rete fognaria pubblica a seguito della recente realizzazione/attivazione di rete su via Classicana.
- b) E' prevista la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale che raccoglierà direttamente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici mentre rimarrà invariata la rete fognaria aziendale di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ed i relativi sistemi di trattamento.
- c) Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie complessiva di m² 40.000,00, sono comprensive di un'area dell'estensione di m² 24.000,00 destinata al futuro sviluppo dell'insediamento ma che allo stato attuale non è in uso (terreno inerbito). Le aree impermeabili (coperture e piazzali) attualmente in uso all'azienda della superficie di m² 16.000,00 sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1).
- d) Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, comprensive delle acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da: sistema di grigliatura/desabbiatura; pozzetto di sollevamento principale per l'invio delle acque tramite due pompe (una delle quali di riserva) alla vasca di prima pioggia; deviatore dotato di valvola clapet installato nel medesimo manufatto per lo scarico delle acque di seconda pioggia in acque superficiali; vasca di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità di m³ 200,00. Successivamente le acque di prima pioggia accumulate vengono prima trasferite tramite sollevamento (allo scopo sono presenti due pompe una delle quali di riserva) ad un sistema di sedimentazione dotato di pacchi lamellari, quindi ad uno stadio di disoleazione con filtro a coalescenza.
- e) Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore (in funzione della portata della pompa pari a 5l/s), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05.
- f) Le acque di prima pioggia trattate, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento, verranno recapitate nel nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale e successivamente unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici quindi scaricate nella rete fognaria pubblica nera realizzata su Via Classicana.
- g) Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite il deviatore sopra menzionato, in acque superficiali (canale Candiano).

La planimetria della rete fognaria dell'impianto, Tavola 1Fp - marzo 2015, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA e viene allegata.

Prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali.
- 2) Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno.
- 3) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **sifone 'Firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile
 - **pozzetto deviatore**
 - **vasca prima pioggia**
 - **disoleatore** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata** (approvato e piombato da Hera Spa)
 - **pozzetto di prelievo** (costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo)

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione dell'Ente Gestore.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia ad evento meteorico esaurito dovrà essere attivato entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 5 lt/sec.
- 7) Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa, in funzione di quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del DLgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione, provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 10) Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- 11) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA S.p.A. la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera Spa.
- 15) La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Il punto ufficiale di prelevamento così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del DLgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 18) La realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale ed allaccio alla rete fognaria pubblica nera di Via Classicana, saranno realizzate entro tre mesi dal rilascio dell'AUA. Fino a tale data si farà riferimento alle prescrizioni elencate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna, Rif.to Pg. 54268/11 del 26/05/2011. Del termine dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione agli organi di controllo.



CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni:**

- ✓ La Ditta Buzzi Unicem Spa svolge attività di produzione e commercio di cemento, calce, leganti idraulici in Comune di Ravenna, Via Rubboli, n.10;
- ✓ Tutte le emissioni in atmosfera sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtri a tessuto.

LIMITI:

I limiti di emissione che la Ditta Buzzi Unicem SPA di Casale Monferrato (AL) e impianto in Comune di Ravenna, Via Rubboli, n. 10 è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1- DEPOSITO N.4 – LATO RAVENNA (F.T.)**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2- DEPOSITO N.3 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3- DEPOSITO N.4 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4- DEPOSITO N.3 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5- DEPOSITO N.2 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6- DEPOSITO N.1 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7- DEPOSITO N.2 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8- DEPOSITO N.1 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9- ELEVATORE TORRINO DEPOSITO N.4 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10- ELEVATORE TORRINO DEPOSITO N.3 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11- ELEVATORE TORRINO DEPOSITI 1-2 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12- ELEVATORE SCARICO NAVE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13- CARICO SILO N.1 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14- CARICO SILO N.2 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15- CARICO SILO N.3 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16- CARICO SILO N.4 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17- SPEDIZIONI CEMENTO DA SILI N.1-2 (F.T.)

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18- SPEDIZIONI CEMENTO DA SILI 3-4 (F.T.)

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19- ELICA SCARICO NAVI (LATO MARE) (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20- ELICA SCARICO NAVE (LATO RAVENNA) (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose

UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di

prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta ad adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare o ridurre la polverosità diffusa. In proposito la Ditta è tenuta a formalizzare un'apposita **"Procedura Operativa"** per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente. Tale procedura dovrà indicare le dotazioni tecniche in possesso della ditta e dovrà contenere i criteri minimi di attivazione, modalità, frequenza e durata delle operazioni di bagnatura sia per gli eventuali stoccaggi che per la viabilità interna. In tale procedura dovranno essere inoltre esplicitate modalità e frequenza delle operazioni di pulizia del piazzale e della viabilità interna. La Procedura Operativa dovrà essere presentata, **entro 30 giorni dal rilascio della presente AUA**, alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, ai fini della condivisione. Sarà cura di questa Provincia procedere successivamente all'aggiornamento dell'AUA, provvedendo ad inserire, quale parte integrante e sostanziale dell'AUA stessa, la procedura operativa di cui sopra.
5. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo.
6. Considerato altresì che su tutte le emissioni sono installati dei filtri a maniche dotati di pressostati differenziali, gli autocontrolli analitici **per le polveri**, da effettuarsi a cura della Ditta, *possono essere sostituiti dai rilevamenti dei pressostati differenziali dotati di sistema di registrazione dati*. I dati registrati sui pressostati dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda sullo stesso **registro** di cui sopra.
7. Sullo stesso **registro** la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - Le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti i sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.